

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: Ernesto Stajano)

PARERE SULLA

**RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

La IX Commissione

esaminata la relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (Doc. XXVII, n. 5),

considerato che:

la legge 8 marzo 1999, n. 50, prevede, all'articolo 7, comma 1, che il Governo adotti, sulla base di indirizzi previamente definiti dalle Camere, il programma di riordino delle norme legislative regolamentari per l'emanazione di testi unici concernenti materie e settori omogenei;

tra i settori interessati dal riordino, espressamente richiamati dal comma 1, articolo 7, della legge n. 50 del 1999, risultano di diretto interesse per le competenze della IX Commissione le materie previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente, in particolare, alla programmazione, all'amministrazione ed alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;

appare condivisibile la redazione di un testo unico anche al fine di razionalizzare i numerosi e diversificati atti normativi che incidono sul settore del trasporto pubblico locale;

sembra altresì congruo valutare l'opportunità di procedere alla previsione di ulteriori ambiti per la redazione di testi unici relativamente a settori di intervento caratterizzati da un ampio intervento normativo e dall'esigenza di un continuo adeguamento alla normativa di derivazione comunitaria, quali i settori delle poste, delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario;

andrebbe quindi considerata la possibilità di intervenire tramite la redazione di testi unici di riordino normativo in una serie di settori di interesse della Commissione, caratterizzati di recente da una marcata stratificazione normativa e da incisive modifiche ordina-

tali, in modo da razionalizzare le diverse discipline, anche alla luce dell'evoluzione derivante dal processo di liberalizzazione in atto a livello comunitario e che viene necessariamente trasfuso nell'ordinamento interno;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di procedere ad un riordino normativo, nei settori del trasporto marittimo e della cantieristica, caratterizzati da un'ampia stratificazione normativa e dall'esigenza di un continuo adeguamento alla normativa di derivazione comunitaria;

ai fini dell'esame da parte della Commissione speciale della relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari,

DELIBERA

di esprimere le seguenti osservazioni:

a) per il trasporto pubblico locale, regolamentato mediante una stratificazione normativa attuata nel tempo anche con interventi privi della necessaria organicità appare opportuno procedere ad una incisiva razionalizzazione tenendo conto dell'esigenza di raccogliere in un unico contesto le differenti norme in un processo di semplificazione attento sia alle differenti fonti di produzione normativa, che ai distinti centri di decisione, nonché ai differenti livelli di intervento;

b) per il settore postale sia valutata l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico autonomo per il riordino organico delle disposizioni normative esistenti, tenendo particolarmente conto dell'esigenza di individuare una nuova cornice normativa che, sostituendo l'attuale codice postale, garantisca una regolamentazione del settore coerente con il nuovo assetto organizzativo derivante dalla trasformazione in Spa, con la progressiva liberalizzazione e con l'apertura al mercato, definite in sede di Unione europea. Il processo di razionalizzazione normativa dovrà tener conto altresì dell'evoluzione del sistema delle responsabilità, delle deleghe di gestione e di controllo derivante dalla trasformazione dell'Ente poste in Spa. Occorrerà poi garantire un'adeguata flessibilità a tale corpo normativo per consentire il recepimento di successivi interventi di derivazione comunitaria;

c) per le telecomunicazioni, siano coordinati in un unico testo i vari interventi normativi che hanno interessato il riassetto del settore. In particolare, sia reso coerente il sistema derivante dall'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le disposizioni successive alla medesima legge n. 249 del 1997. In tale ambito, appare necessaria una razionalizzazione sotto i distinti profili del sistema delle fonti, dei centri di produzione normativa, del regime degli atti e della indicazione delle norme abrogate. In particolare è opportuno chiarire il rapporto tra la funzione di definizione degli indirizzi e quella di attuazione dei medesimi precisando, distinti ruoli delle istituzioni interessate, con particolare riferimento al Parlamento, al Governo ed

alle Autorità interessate. È opportuno raccogliere in un unico testo anche le disposizioni regolamentari emanate dalle varie fonti di produzione normativa ed in particolare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per il trasporto ferroviario sia considerata l'opportunità di una razionalizzazione delle varie norme esistenti, in particolare sotto il profilo della ripartizione degli ambiti di competenza, tenuto conto della normativa europea diretta a definire un quadro di progressiva liberalizzazione;

e) per il trasporto marittimo e la cantieristica sia valutata la possibilità di procedere ad una riorganizzazione delle disposizioni normative vigenti alla luce dei recenti interventi normativi volti a riformare la ripartizione delle sfere di competenza e delle disposizioni emanate in recepimento della normativa comunitaria.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)****(Relatore: Sergio Fumagalli)****PARERE SULLA****RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

La X Commissione

esaminata la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50,

esprime le seguenti osservazioni ed indicazioni:

1. Si concorda con la necessità che la predisposizione di testi unici non rivesta un carattere puramente compilativo ma persegua obiettivi di ristrutturazione organica di semplificazione e di delegificazione. Si ravvede altresì la necessità che durante l'iter di redazione dei testi unici siano individuate forme di coinvolgimento del Parlamento, soprattutto a fronte di opzioni in grado di incidere su aspetti sostanziali della normativa.

2. L'individuazione del perimetro dei testi unici deve essere espressamente finalizzata a facilitare l'accesso alla norma del soggetto cui essa è destinata, cittadino o impresa che sia, riconducendo così anche la struttura legislativa ai suoi obiettivi sostanziali.

3. In particolare si individuano i seguenti ambiti di intervento di testi unici, volti ad attuare anche deleghe pendenti ulteriori rispetto a quella di cui alla legge 50/99:

a) testi unici funzionali che raccolgano la normativa connessa al perseguimento di specifici obiettivi di politica economica. Sono riconducibili a questa categoria:

a.1) testi unici sull'incentivazione allo sviluppo nelle aree depresse, all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata, nonché sul sostegno alle aree di crisi;

a.2) testo unico sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e al commercio con l'estero.

A questo riguardo è da privilegiare un'articolazione che riconduca i testi unici agli obiettivi di sostegno alle attività economiche che sono alla base della *Agenda 2000* dell'Unione europea.

b) testi unici settoriali finalizzati a raccogliere la normativa relativa a settori economici che richiedono una regolazione complessa. A questo ambito si riconducono:

b.1) testo unico sulla disciplina del commercio, dei pubblici esercizi e del commercio a distanza, ivi incluse le norme relative al commercio elettronico;

b.2) testo unico sui mercati dell'energia elettrica e del gas;

b.3) testo unico sulle norme che regolano il mercato e la concorrenza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

(Relatore: Gaetano Colucci)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La XI Commissione

esaminata la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari;

DELIBERA

di esprimere le seguenti osservazioni:

a) La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, che si riferisce all'emanazione di testi unici comprendenti, in un unico contesto, disposizioni legislative e regolamentari, rischia di attribuire, se interpretata in senso letterale, rango legislativo a norme che, in base alla legislazione vigente, sono di natura regolamentare. Tale conseguenza sarebbe in palese contrasto con l'obiettivo della delegificazione espressamente perseguito dalla legge n. 50.

b) La relazione del Governo sottolinea come sia la stessa legge n. 50 del 1999 ad assegnare la priorità, nel programma di riordino, al testo unico relativo al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, poiché il termine finale per la sua emanazione è stabilito al 31 dicembre 1999. Per i restanti testi unici, il cui termine finale di emanazione è il 31 dicembre 2001, la relazione del Governo indica, invece, l'urgenza di intervenire sulle materie della documentazione amministrativa e dell'ambiente e territorio. Appare opportuno, tuttavia, completare innanzitutto la codificazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, predisponendo il testo unico relativo al personale non contrattualizzato, la cui emanazione dovrebbe pertanto avvenire in una data quanto più possibile prossima a quella del 31 dicembre 1999 stabilita per l'emanazione del testo unico relativo al personale contrattualizzato.

c) Nell'ambito delle norme oggetto di riordino attraverso l'emanazione di testi unici vi sono quelle relative agli incentivi all'occupazione. Tale materia, tuttavia, è anche oggetto della delega prevista dall'articolo 45, commi 4 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone, tra i principi e criteri direttivi, la formulazione di uno o più testi unici per facilitare la conoscibilità della normativa. In proposito, appare evidente che la riforma sostanziale delle misure di incentivo

all'occupazione ai sensi della legge n. 144 del 1999 costituisce un presupposto logico rispetto al riordino disposto dalla legge n. 50. È comunque da sottolineare l'opportunità che il Governo, nel predisporre i decreti legislativi di cui alla legge n. 144, osservi, in quanto applicabili, anche i criteri di redazione dei testi unici indicati all'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999.

d) Considerato che la legge n. 50 del 1999 rimette alla valutazione del Parlamento la definizione delle priorità del programma di riordino legislativo e regolamentare, appare incongruo affermare, come fa la relazione del Governo (paragrafo 4.2), che l'ordine di emanazione dei testi unici dipenderà, in buona sostanza, dai tempi necessari alle Amministrazioni competenti e al Nucleo per la semplificazione per la loro materiale redazione.

e) Il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari sul rapporto di impiego del personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni interverrà su discipline assai distanti, che rispondono a logiche ed esigenze differenziate, ciascuna riferita a una singola categoria di dipendenti. Sebbene l'emanazione di un solo testo unico consenta di meglio evidenziare eventuali principi generali applicabili a tutte le categorie di personale non contrattualizzato, sembra preferibile predisporre più testi unici, ciascuno riferito ad una specifica categoria di personale non contrattualizzato (oppure a più categorie fra di loro omogenee).

f) L'emanazione del testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati, potrebbe consentire di risolvere molte difficoltà interpretative, dovute alla necessità di coordinare norme dettate in un'ottica « pubblicistica » con le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Appare pertanto necessario che il testo unico chiarisca quali istituti regolamentati da disposizioni meno recenti e non abrogate a seguito della sottoscrizione del secondo contratto collettivo siano ancora compatibili (e in che modo) con la nuova normativa sui dipendenti contrattualizzati e, soprattutto, indichi espressamente, per agevolare l'interprete, quali disposizioni riguardanti le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 siano state implicitamente abrogate o derogate da contratti collettivi stipulati successivamente al decreto legislativo n. 80 del 1998. Occorre infatti considerare che quest'ultimo decreto ha autorizzato i contratti collettivi ad intervenire anche sulle materie che il decreto legislativo n. 29 del 1993 aveva mantenuto riservate alla legge o ad altri atti normativi. Inoltre, su un piano più formale, è opportuno adeguare la terminologia utilizzata nelle norme generali e speciali ancora vigenti dirette esclusivamente ai dipendenti pubblici e emanate in un'ottica pubblicistica, per uniformarla a quella adoperata nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e, in generale, nelle disposizioni emanate nell'ottica della privatizzazione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatore: Vasco Giannotti)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La XII Commissione,

valutato positivamente il perseguimento dell'obiettivo di semplificare e riordinare l'ordinamento, anche attraverso l'elaborazione di testi unici, nel quadro del più generale processo di miglioramento della qualità della legislazione;

considerato che tale processo risulta coerente con gli indirizzi legislativi del settore sociale e sanitario seguiti dalla Commissione;

sottolineata l'esigenza di specificare gli ambiti normativi di intervento del programma di riordino da sottoporre all'esame del Parlamento, secondo le procedure previste dalla legge n. 50 del 1999;

delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1. appare necessario rendere coerente l'esercizio della delega prevista dall'articolo 4 della legge n. 419 del 1998, nel termine dallo stesso stabilito, con i principi che presiedono la redazione dei testi unici indicati dalla legge n. 50 del 1999 al fine di perseguire più efficacemente l'obiettivo della semplificazione normativa e procedurale;

2. ritiene opportuno procedere alla elaborazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di assistenza nell'ambito delle iniziative di riforma del settore; tale processo di riordino può prendere avvio a partire dalle disposizioni riguardanti i soggetti portatori di disabilità psichica, fisica e sensoriale;

3. considera necessario promuovere l'armonizzazione delle disposizioni vigenti, anche di derivazione comunitaria, riguardanti la produzione, la commercializzazione e la distribuzione degli alimenti, compresi i profili di sanità veterinaria attinenti la produzione, la commercializzazione e gli scambi di carni delle diverse specie animali;

4. sollecita una verifica sulla fattibilità normativa del testo unico delle disposizioni vigenti sul terzo settore valutando altresì l'opportunità di completare la disciplina per gli aspetti eventualmente carenti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(AGRICOLTURA)****(Relatore: Di Stasi Giovanni)****PARERE SULLA****RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI****La XIII Commissione**

esaminata la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (doc. XVII, n. 5);

sottolineata l'esigenza di avviare quanto prima un processo di riordino e di semplificazione delle fonti normative che disciplinano i diversi settori della vita sociale, al fine di perseguire la definizione, per ciascuno di essi, di quadri di riferimento di regole unitari, coerenti e di facile conoscibilità per cittadini ed operatori, nonché per conseguire, attraverso questo strumento, un incremento della qualità della regolazione;

rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, il programma di riordino dovrebbe riguardare le norme legislative e regolamentari che disciplinano, tra l'altro, le materie dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura, comprese nell'allegato 3 della legge;

considerato che la Commissione ha concluso, in sede referente, l'esame degli articoli di un testo unificato di dieci proposte di legge recante nuove norme in materia di produzione, commercializzazione vendita ed uso dei prodotti fitosanitari e dei prodotti assimilati (AC 106 ed abb.), che all'articolo 7 prevede la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di prodotti fitosanitari e di agricoltura biologica;

rilevato che si è venuta sempre più affermando — sia a livello europeo, sia a livello nazionale — una visione multifunzionale dell'agricoltura, consistente nell'integrazione della politica delle strutture agricole nel più vasto contesto socioeconomico delle zone rurali;

considerata l'incidenza che nella definizione del sistema di regole vigenti nel comparto primario assumono il processo di integrazione europea e la normativa comunitaria da un lato, e il processo di decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e la legislazione regionale dall'altro;

delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne il settore agricolo, il processo di riordino e di razionalizzazione della normativa potrebbe essere realizzato attraverso testi unici che raccolgano da un lato le disposizioni di carattere generale — che interessano, quindi, tutte le produzioni o una generalità di esse — e, dall'altro, la normativa di carattere specifico relativa alle singole filiere produttive;

b) i testi unici a carattere generale dovrebbero in prima istanza interessare le materie che risultano oggetto di una significativa evoluzione normativa che si aggiunge ad una normativa di rango primario e secondario complessa e stratificata: in questa ottica il riordino potrebbe riguardare la sicurezza alimentare e la qualità e tipicità delle produzioni, le norme per lo sviluppo e la razionalizzazione delle imprese agricole, e la disciplina dei prodotti fitosanitari e dell'agricoltura biologica (ferma restando, in quest'ultimo caso, l'esigenza di un coordinamento dell'intervento di riordino con l'eventuale nuova disciplina legislativa recata dal provvedimento precedentemente citato — AC 106 ed abb.);

c) anche per i testi unici riguardanti le singole filiere produttive l'intervento di riordino dovrebbe interessare, in primo luogo, i settori nei quali la normativa appare maggiormente complessa, e in particolare il settore lattiero-caseario — nel quale convivono una stratificata produzione normativa concernente la quantità della produzione ed una disciplina legislativa e regolamentare riguardante le modalità della produzione ed i requisiti igienico-sanitari —, nonché i settori dell'olio di oliva, vitivinicolo, della florovivaistica e della silvicoltura, delle carni;

d) per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura, il pur necessario processo di riordino normativo non dovrebbe andare disgiunto da una sollecita definizione — da realizzare attraverso le ordinarie procedure legislative — di una nuova disciplina che consenta di superare le lacune ed i limiti della normativa vigente, per consentire la valorizzazione ed un adeguato sviluppo del settore;

e) la visione multifunzionale del settore agricolo, fatta propria dal legislatore italiano, rende necessario affrontare, in sede di riordino della legislazione, il problema della collocazione delle norme concernenti l'agricoltura che afferiscano sostanzialmente ad altri settori: è in particolare il caso della normativa in materia fiscale, lavoristica, ambientale e sanitaria che concorre a definire il complesso della disciplina del comparto agricolo;

f) in sede di riordino normativo risulterebbe inoltre di particolare utilità la compilazione di un repertorio della normativa comunitaria e regionale vigente nei vari settori la disciplina dei quali sarà oggetto dei testi unici.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)****(Relatore: Giovanni Saonara)****PARERE SULLA****RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO
DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

La XIV Commissione,

esaminato il testo della relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari presentate dal Governo e comunicato alla Camera il 6 luglio 1999;

sentite le considerazioni integrative del Ministro per le politiche comunitarie Enrico Letta nella seduta del 22 settembre 1999;

considerato che il protocollo sulla sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam e la dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria hanno riconosciuto e consolidato alcune opzioni base per la futura attività degli organismi comunitari in ordine sia al miglioramento e riordino della normativa urgente attraverso il ricorso a strumenti di semplificazione di carattere tecnico-giuridico sia alla riduzione dell'attività di produzione legislativa, ed in particolare di « legislazione nuova »;

considerato che le istituzioni europee sono impegnate, tramite accordi interistituzionali, a progetti specifici di semplificazione-razionalizzazione delle procedure normative e al tema della « qualità redazionale dei testi legislativi » così come richiesto dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1994, 26 novembre 1998 e 11 dicembre 1998;

ESPRIME LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

a) appare opportuno, nell'economia dei lavori della Commissione e nelle proposte di indirizzo per l'Assemblea, considerare con attenzione quanto già disposto dalle leggi n. 128 del 1998 (articolo 10) e n. 25 del 1999 (articolo 7) che autorizzano il Governo ad emanare testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie e quanto effettivamente realizzato sinora nei seguenti settori:

libera circolazione delle persone e delle merci;

appalti pubblici;

sicurezza e salute dei lavoratori;
controlli sanitari e veterinari;
tutela dei consumatori;
prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
credito e assicurazioni;
standard tecnici di macchine e di apparecchiature e sicurezza degli impianti;
sostanze pericolose;
trattamento dei dati personali.

b) appare necessario, nello spirito di collaborazione tra le istituzioni richiamato al punto 8 della relazione del Governo, individuare un ordine di priorità degli interventi di riordino normativo (ad integrazione del punto 4.2 della relazione del Governo) armonizzando quanto disposto dalle leggi n. 128 del 1998, n. 25 del 1999 e n. 50 del 1999 (articolo 7) e tenendo conto in particolare dello stato di avanzamento dei testi unici in materia di appalti pubblici e di tutela del consumatore;

c) appare opportuno chiarire, nella risoluzione finale dell'Assemblea, che il Governo si deve impegnare non solo in ordine agli obiettivi delineati dalla relazione e alle relative metodologie (punti 3 e 7 e punti 4, 5, 6) ma anche ad apportare coerenti ed originali contributi procedurali sia ai processi di « consolidazione » posti in essere in ambito comunitario sia alle strategie già adottate, sempre in ambito comunitario, al fine del miglioramento della normativa vigente e del suo riordino con strumenti di semplificazione di carattere tecnico-giuridico;

d) sembra utile suggerire, negli indirizzi della Commissione speciale per l'Assemblea ed il Governo, tenuto anche conto delle risultanze che stanno emergendo nel corso dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie avviata dalla XIV Commissione, il rilievo specifico — per l'attività del Nucleo di semplificazione delle norme e delle procedure (punto 8 della Relazione del Governo) — delle seguenti questioni:

valutazione della qualità delle procedure di trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale con particolare riferimento all'organico e coerente inserimento delle direttive nel complesso sistema giuridico del nostro Paese, anche con finalità di riordino;

accertamento del grado di meccanicità o di flessibilità nel recepimento delle direttive comunitarie dal punto di vista dell'utilizzo o meno dei margini di discrezionalità presenti nelle singole direttive.